



**COMUNE DI RIOLA SARDO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E  
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA  
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_ del \_

## **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità applicative dell'articolo 113 del codice unico degli appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità "codice").
2. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (più avanti per brevità "fondo") costituisce l'incentivo per le attività di progettazione e gestione di opere o lavori pubblici svolte dal personale del Servizio Tecnico comunale:
  - a) incaricato della responsabilità del procedimento,
  - b) incaricato della redazione del progetto,
  - c) incaricato della redazione del piano della sicurezza,
  - d) incaricato della direzione dei lavori,
  - e) incaricato del collaudo,
  - f) collaboratore dei dipendenti che assumono i ruoli e le responsabilità di cui alle lettere precedenti.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico, contestualmente all'avvio della progettazione preliminare, attribuisce con determinazione gli incarichi di cui al comma 2.
4. Sono oggetto di incentivo le attività di progettazione e gestione opere o lavori pubblici, aventi ad oggetto la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro di un'opera, intesa come insieme di lavori che di per sé esplica una funzione economica o tecnica.
6. Sono oggetto di incentivo le varianti ai progetti di opere o lavori, nei casi previsti dal codice, per la maggiore spesa rispetto all'importo dei lavori a base di gara.
7. Sono escluse dall'incentivo le attività di progettazione e gestione di lavori di manutenzione.

## **Art. 2 - Costituzione del fondo.**

1. Nel quadro economico di ogni opera o lavoro il progettista deve inserire il fondo, il cui importo, calcolato sull'importo dei lavori a base di gara, è stabilito nelle seguenti percentuali in relazione all'entità:
  - importo dei lavori a base di gara da € 0,00 ad € 500.000,00: 2,00 %;
  - importo dei lavori a base di gara da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00: 1,80 %;
  - importo dei lavori a base di gara da € 1.000.001,00 ad € 1.500.000,00: 1,70 %;
  - importo dei lavori a base di gara da € 1.500.001,00 ad € 2.000.000,00: 1,60 %;
  - importo dei lavori a base di gara superiore ad € 2.000.000,00: 1,50 %.
2. In relazione alla complessità, la percentuale di cui al punto precedente è aumentata o diminuita delle seguenti percentuali:
  - lavori di ristrutturazione di edifici inclusi gli impianti: + 25%
  - lavori di restauro di edifici: + 20%
  - lavori di ristrutturazione di edifici esclusi gli impianti: + 15%
  - lavori di rifacimento strade interne o esterne e relativa impiantistica 0%
  - lavori di rifacimento di strade interne: - 15%
  - lavori di rifacimento di strade esterne: - 20%
  - lavori di bitumatura strade interne o esterne: - 25%.
3. In ogni caso, a seguito dell'applicazione della percentuale di aumento di cui al comma precedente, il fondo non può superare il limite massimo del 2,00 %, calcolato sull'importo dei lavori a base di gara.

## **Art. 3 - Ripartizione del fondo.**

1. L'80% del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale del Servizio Tecnico che ha effettivamente contribuito alla sua progettazione e gestione, in relazione al grado di responsabilità, nelle seguenti percentuali:
  - a) incaricato della responsabilità del procedimento 25%
  - b) incaricati della redazione del progetto 15%
  - c) incaricati della redazione del piano della sicurezza 10%
  - d) incaricati della direzione dei lavori 20%
  - e) incaricati del collaudo 10%
  - f) collaboratori dei dipendenti che assumono i ruoli e le responsabilità di cui alle lettere precedenti 5%

2. Il 20% del fondo è destinato, con direttiva della Giunta Comunale, anche su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione di banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, all'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza del Comune e dei servizi ai cittadini.
3. Le quote del fondo sono comprensive della quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune.
4. Se il responsabile del procedimento coincide con il progettista, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, il collaudatore, le singole quote di competenza devono essere cumulate.
5. Se alcune funzioni di progettazione o gestione dell'opera o lavoro sono affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo da ripartire fra i dipendenti del Servizio Tecnico viene ridotto come segue:
  - per le funzioni di direzione lavori, piano di sicurezza, collaudo, la riduzione è pari alla quota percentuale di cui al comma 1; nel caso di affidamento all'esterno di una delle funzioni di coordinamento della sicurezza (fase di progettazione, fase di esecuzione), la percentuale è ridotta del 50%;
  - per i livelli di progettazione, la quota di fondo di cui al comma 1, lettera b), deve essere decurtata delle seguenti percentuali:
    - progetto di fattibilità: 20%
    - progetto definitivo: 40%
    - progetto esecutivo: 40%
6. La quota del fondo non liquidata al personale interno costituisce economia di spesa.
7. La quota spettante ai collaboratori è stabilita dal Responsabile del Servizio Tecnico nella determinazione di incarico, in relazione all'impegno richiesto nella singola opera o lavoro.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi.**

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione e gestione di un'opera o lavoro pubblico ai dipendenti del Servizio Tecnico è effettuato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, che deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati per le singole attività di cui all'art. 3, comma 1, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno, l'ammontare del fondo e le percentuali del fondo spettanti a ciascuno dei soggetti incaricati.
2. Per gli incaricati della progettazione, nella determinazione di conferimento dell'incarico devono essere stabiliti i termini entro i quali devono essere completati e consegnati alla Giunta o al Responsabile del Servizio Tecnico, con la relativa proposta di deliberazione o di determinazione, gli elaborati tecnici relativi alle diverse fasi progettuali (di fattibilità, definitivo, esecutivo).
3. Il termine per la progettazione decorre dalla data di comunicazione al dipendente incaricato della determinazione di conferimento dell'incarico.
4. Il termine per la direzione dei lavori coincide con il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori nel contratto/capitolato speciale di appalto. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per i fatti previsti dal codice.
5. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art. 102 del codice.
6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione dei soggetti interessati all'esecuzione delle diverse prestazioni necessarie per la realizzazione dell'opera o lavoro.
7. Nella determinazione di liquidazione dell'incentivo spettante a ciascuno dei soggetti incaricati, il Responsabile deve indicare il tempo impiegato per l'ultimazione dell'incarico, confrontandolo con quello stabilito nella determinazione di incarico; da tale confronto deve risultare l'applicazione, in caso di ritardo, delle seguenti percentuali di riduzione, calcolate sulla percentuale indicata nella determinazione d'incarico:
  - ritardo pari o inferiore a giorni 15: - 5,00%
  - ritardo da giorni 16 a giorni 30: - 10,00%
  - ritardo da giorni 31 a giorni 60: - 20,00%
  - ritardo da giorni 61 a giorni 90: - 25,00%
  - ritardo da giorni 91 a giorni 120: - 30,00%
  - ritardo da giorni 121 a giorni 150: - 40,00%
  - ritardo da giorni 151 a giorni 180: - 50,00%
  - ritardo da giorni 181 a giorni 250: - 70,00%
  - ritardo da giorni 251 a giorni 365: - 100,00%
8. Nella determinazione di liquidazione dell'incentivo a ciascuno dei soggetti incaricati, il Responsabile deve riportare eventuali cause esterne che abbiano prodotto il ritardo nell'ultimazione dell'incarico; in tale caso,

adeguatamente motivato e documentato, all'incaricato può essere liquidata la percentuale del fondo stabilita nella determinazione di incarico.

#### **Art. 5 - Liquidazione del fondo.**

1. La liquidazione del fondo è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base di un foglio di calcolo Excel ed apposita attestazione, compilate e firmate dal Responsabile del Servizio Tecnico.
2. L'incentivo liquidato nel corso dell'anno a ciascun dipendente non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso. Per la verifica del rispetto di tale limite il foglio di calcolo Excel deve riportare la somma complessivamente liquidata al singolo dipendente a titolo di incentivo nell'anno di riferimento e la somma pari al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al dipendente, calcolata e comunicata ad inizio d'anno dal Servizio Finanziario.

#### **Articolo 6 – Entrata in vigore.**

1. Il regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 18.02.2000 si applica al calcolo dell'incentivo spettante per l'attività di progettazione e gestione di opere o lavori appaltati fino al 18.08.2014.
2. Il presente regolamento si applica al calcolo dell'incentivo spettante per l'attività di progettazione e gestione di opere o lavori appaltati a partire dal 19.08.2014.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia al codice, al regolamento di esecuzione e alle interpretazioni delle competenti autorità giurisdizionali.